

DL 76/2013 sugli interventi per l'occupazione e in materia di IVA: primo via libera al Senato.

2 Agosto 2013

L'Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 76/2013 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" ([DDL 890/S](#) - Relatori Sen. Salvatore Sciascia - Gruppo Pdl e Sen. Maria Grazia Gatti - Gruppo PD), con alcune modifiche al testo del Governo.

Tra le principali novità:

- In relazione agli incentivi per **nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni**, viene stabilito che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi stessi e non oltre il 30 giugno 2015;

- Viene prevista una apposita **procedura per il riconoscimento dell'incentivo da parte dell'INPS**. L'Istituto provvede entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente Ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, il richiedente decade dalla prenotazione delle risorse, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari;

- In relazione alla norma sugli interventi straordinari per favorire l'occupazione, viene previsto che **per i tirocini formativi e di orientamento** di cui alle linee guida del 24 gennaio 2013 definite in sede di Conferenza Stato- Regioni, **i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale** e possono accentrare le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro di cui all'art.1, commi 1180 e segg., della L.296/2006 (legge finanziaria 2007) nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale;

- Nell'ambito delle **misure per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel mezzogiorno** ed, in particolare, in relazione agli interventi e le misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità di cui al D.Lgs 185/2000, nonché alle misure volte alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, viene disposto che saranno **finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio** per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale **da parte di altra impresa già operante da tempo**, con successo, in altro luogo e nella medesima attività;

- Viene introdotta un'ulteriore **modifica al D.Lgs 276/2003** (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.30/2003) **riguardante il distacco**. In particolare, viene previsto che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del DL 5/2009, convertito dalla L.33/2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2013 c.c. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
- In merito alla **rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, delle ammende e sanzioni amministrative previste in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro** dal D.Lgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) viene precisato che la stessa si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate **per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data**;
- Viene modificato l'art.3-bis, comma 1 del DL 201/2011, convertito dalla L.135/2012, sui contributi per interventi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati dal sisma del maggio 2012. Nello specifico, si prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori del sisma possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere **finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6000 milioni di euro**;
- Viene introdotta una norma sull'**aumento del limite di indebitamento degli Enti locali per investimenti** (art. 204 del D.Lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali). Nello specifico, viene stabilito che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il limite dell'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e del 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 (anziché 8 per cento per il 2012, 6 per cento per il 2013 e 4 per cento per il 2014);
- Viene prevista una norma **sull'accelerazione dei pagamenti dei debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni**. In particolare, si dispone che tali debiti, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6, dell'articolo 7 del DL 35/2013, convertito dalla L.64/2013, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni del DL 35 suddetto. Resta, altresì, ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del medesimo provvedimento e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze viene istituito un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Le modalità di attuazione della norma sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nel corso dell'esame in Aula è stato **accolto dal Governo**, tra gli altri, un **Ordine del giorno**

(11.102, testo 2, primo firmatario il Sen. Paolo Arrigoni del Gruppo parlamentare LN-Aut) con cui, come richiesto ed auspicato dall'ANCE (si veda, al riguardo, notizia del 12 giugno 2013), si impegna l'Esecutivo, tra l'altro, a rivedere *"in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, la **norma sull'IMU prevedendo l'esclusione dall'applicazione della stessa per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori**"*.

Tra gli altri Ordini del giorno accolti, si segnala, altresì, l'OdG 11.111, testo 2 (Primo firmatario la Sen. Silvana Andreina Comaroli del Gruppo parlamentare LN-Aut), in cui si impegna il Governo, *"compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare provvedimenti, anche al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende, finalizzati a liberare risorse e **velocizzare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione anche nelle Regioni virtuose**"*.

Il decreto legge, che scade il prossimo 27 agosto, è ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.

Per gli ulteriori contenuti ed i precedenti del decreto legge si veda la notizia del [4 luglio 2013](#).

Si allegano i due Ordini del Giorno accolti dal Governo.

[12598-Ordni del giorno accolti dal Governo.pdf](#)[Apri](#)